# PROVINCIA DI VICENZA

*Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243*

## DETERMINAZIONE N° 171 DEL 01/03/2018

### U.C. LAVORO

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E PROVINCIA DI VICENZA PER L' AVVALIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI PER IL LAVORO PROVINCIALI , AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE GESTIONALE DELLE PROCEDURE DI ESAME CONGIUNTO DELLE CRISI AZIENDALI.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che la legge regionale 13 marzo, n.3/2009 “disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro “ all’art. 3 ha stabilito che le province esercitino funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socioeconomico del loro territorio, attribuendo loro funzioni nell’ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale . In particolare , il comma 2 lett. **f)** ha affidato le funzioni inerenti l’esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilita’ del personale , che interessano unita’ produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia, nonche’ l’espressione del relativo parere dell’amministrazione statale competente; mentre alla lett. **g**) e’ stata affidata la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarieta’, limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola aprovincia.

Dato atto che con l’art. 39 della legge regionale del 22 giugno 2016, n. 18, le lettere f) e g) , del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/2009, sono state abrogate .

La Regione Veneto, pertanto, risulta competente istituzionalmente ad esercitare le funzioni previste da tali lettere.

La Regione Veneto ha deciso di organizzare l’esercizio della funzione nuovamente avocata a se’ per effetto legge regionale n. 18/2016 mantenendo a livello provinciale lo svolgimento degli esami congiunti relativi agli interventi di integrazione salariale e alla dichiarazione di mobilita’ del personale, oltre che la promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà avvalendosi allo scopo dei servizi per il lavoro operanti nelle province, in particolare per la gestione delle attività che vanno dalla ricezione delle domande di esame congiunto alla sottoscrizione dei verbali conclusivi.

copia informatica per consultazione

Vista la delibera di giunta regionale n. 1402 del 09/09/2016 con la quale si approva uno schema di convenzione tra la regione Veneto e le province del Veneto , al fine di regolare la gestione degli esami congiunti relativi agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale, e la promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà

Dato atto che la Regione Veneto ha richiesto in data 16/2/2018 di firmare una nuova convenzione per la durata dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno sempre del 2018;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

## DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione contenuto in allegato A) parte integrante del provvedimento stesso tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza al fine di gestire le diverse fasi delle procedure di esame congiunto connesse a crisi aziendali con unita' produttiva in provincia di Vicenza fino al 30 giugno 2018;

2. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 01/03/2018

**Sottoscritta dal Dirigente**
**(BOLISANI MARIA ELISABETTA)**
**con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Cecilia Bicego*

copia informatica per consultazione

# PROVINCIA DI VICENZA

*Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243*

## DETERMINAZIONE N° 171 DEL 01/03/2018

U.C. LAVORO
Proposta N° 174 / 2018

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E PROVINCIA DI VICENZA PER L' AVVALIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI PER IL LAVORO PROVINCIALI , AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE GESTIONALE DELLE PROCEDURE DI ESAME CONGIUNTO DELLE CRISI AZIENDALI.**

---

**VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole ( ) Contrario

……...

Vicenza, 02/03/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale**
**(MACCHIA ANGELO)**
**con firma digitale**

copia informatica per consultazione

**Convenzione tra Regione del Veneto e Provincia di Vicenza per l'avvalimento degli uffici dei servizi per il lavoro provinciali, ai fini dell'organizzazione gestionale delle procedure di esame congiunto delle crisi aziendali**

**VISTO**

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- La legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- La legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- La legge regionale 22 giugno 2016, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport"
- La DGR n. 1402 del 09 settembre 2016 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza.

**PREMESSO**

La Regione del Veneto è competente istituzionalmente ad esercitare le funzioni inerenti:

1. l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale, che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia, nonché l'espressione del relativo parere all'amministrazione statale competente;

2. la promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

Allo scopo di consentire lo svolgimento degli esami congiunti delle crisi aziendali garantendone la continuità sul territorio, la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza convengono di stipulare il presente accordo per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività connesse, qualificate di interesse comune essendo i due enti complessivamente coinvolti nella gestione delle politiche del lavoro, a vario titolo, ciascuno nei rispettivi ruoli.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Finalità.**

1. La premessa, accettata, fa parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituisce il primo patto.

copia informatica per consultazione

2. L’obiettivo principale della collaborazione tra Regione del Veneto e Provincia di Vicenza è l’avvalimento da parte della Regione del Veneto delle attività operative dei servizi per il lavoro della Provincia di Vicenza, allo scopo di gestire le fasi delle procedure di esame congiunto, connesse a crisi aziendali, che vanno dalla ricezione della domanda alla sottoscrizione dei verbali conclusivi.

**Art. 2 - Impegni della Regione del Veneto**

1. La Regione del Veneto, in quanto titolare della funzione, si impegna a stabilire le linee guida generali per favorire l’omogeneizzazione delle procedure.

2. Allo scopo, la Regione del Veneto si avvale delle attività operative dei servizi per il lavoro della Provincia di Vicenza per lo svolgimento delle procedure di esame congiunto finalizzate alla redazione del verbale conclusivo.

**Art. 3 - Impegni della Provincia**

1. La Provincia di Vicenza accetta di svolgere per conto della Regione del Veneto le attività elencate in modo non esaustivo nel seguente elenco di flusso, prendendo atto che la Regione del Veneto, attraverso propri atti attuativi del presente accordo, fisserà i dettagli procedurali:

1. ricezione delle istanze;
2. istruttoria su completezza e regolarità delle istanze;
3. convocazione delle parti sociali;
4. tenuta delle sedute per l’esame congiunto delle crisi, presso i locali delle sedi provinciali;
5. sottoscrizione dei verbali conclusivi degli esami congiunti;
6. trasmissione degli esiti dei verbali agli uffici competenti della Regione del Veneto.

2. La Provincia si impegna, conseguentemente, ad applicare le linee guida emanate dalla Regione del Veneto ed all’utilizzo di eventuali sistemi gestionali informatici da essa messi a disposizione.

3. La Provincia comunica alla Regione del Veneto il/i nominativo/i dei responsabili delle procedure, che sottoscriveranno i verbali degli esami congiunti.

**Art. 4 - Durata**

1. La presente Convenzione è valida dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2018 e può essere rinnovata, se necessario, su conforme volontà delle parti, da manifestarsi con atto scritto, che si demanda ai dirigenti delle competenti strutture gestionali.

2. La Regione del Veneto potrà modificare o integrare la presente Convenzione a seguito dell’approvazione di atti legislativi o amministrativi che incidano sul suo contenuto.

copia informatica per consultazione

**Art. 5 - Rapporti finanziari**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non comporta oneri finanziari.

**Art. 6 - Spese di bollo e di registrazione**

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

2. Il presente atto è esente da registrazione, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

La presente Convenzione è sottoscritta con firme digitali ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

**SOTTOSCRITTO IN FORMATO DIGITALE DA:**

per la Regione Veneto

dott. Pier Angelo Turri

per la Provincia di Vicenza

avv. Maria Elisabetta Bolisani

copia informatica per consultazione